

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2023, n. 13-7613

**Legge regionale 63/1995. Recepimento dell'Accordo del 22 marzo 2023 recante "Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate". Disposizioni regionali sulla verifica dei titoli di istruzione e formazione esteri e requisiti linguistici per l'accesso alla formazione regolamentata.**



Seduta N° 402

Adunanza 30 OTTOBRE 2023

Il giorno 30 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Andrea TRONZANO

**DGR 13-7613/2023/XI**

**OGGETTO:**

Legge regionale 63/1995. Recepimento dell'Accordo del 22 marzo 2023 recante "Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate". Disposizioni regionali sulla verifica dei titoli di istruzione e formazione esteri e requisiti linguistici per l'accesso alla formazione regolamentata.

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

la formazione professionale, che le norme nazionali e regionali individuano quale condizione obbligatoria di accesso a professioni e attività regolamentate, riveste un ruolo particolarmente cruciale nel più ampio sistema della formazione regionale tanto per la spendibilità su tutto il territorio nazionale delle attestazioni ad essa riferite quanto per l'incidenza sul mercato del lavoro e delle attività autonome;

la legge regionale 63/1995 sancisce che la Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 35 e 117 della Costituzione e nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina interventi di formazione ed orientamento professionale quali strumenti di politica attiva del lavoro diretti a sviluppare le culture professionali necessarie per la qualificazione della realtà economica e produttiva regionale; rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o sociale che impediscono la parità di opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e la piena partecipazione alla vita economica e sociale; concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli squilibri territoriali e sociali.

Preso atto che, nella seduta del 22 marzo 2023, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

- in ragione delle sopra citate peculiarità, ha condiviso l'esigenza di definire regole uniformi per la

disciplina dei requisiti di accesso ai corsi di formazione obbligatori per l'esercizio di professioni o attività economiche o professionali (formazione regolamentata), da parte di persone che hanno acquisito il titolo di studio all'estero e che devono dimostrare il livello previsto di conoscenza della lingua italiana;

- a seguito di istruttoria tecnica su questo tema, condiviso tra le regioni all'interno del gruppo professioni, ha adottato, con Accordo, le "Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate".

Preso atto, inoltre, che:

i requisiti previsti da tali Linee Guida rappresentano le condizioni necessarie per l'accesso a qualsivoglia corso di formazione obbligatorio per il rilascio di una qualifica abilitante ad una attività professionale regolamentata;

l'osservanza delle suddette Linee guida costituisce vincolo al fine della spendibilità sull'intero territorio nazionale delle attestazioni rilasciate nel territorio di ciascuna Regione e Provincia Autonoma;

sono fatti salvi eventuali diversi requisiti di accesso previsti da Accordi sottoscritti in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o da Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Ritenuto pertanto di recepire, come da Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le suddette "Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate", per uniformare anche in Piemonte l'accesso ai corsi di formazione abilitante e regolamentata degli allievi che hanno conseguito titoli di studio all'estero e, contestualmente, per dotare il sistema regionale di uno strumento di consultazione snello e utile per l'utenza straniera, gli operatori della formazione e degli altri enti del territorio, al fine di favorire la diffusione di una migliore conoscenza dei meccanismi del riconoscimento dei titoli esteri, particolarmente complessi ed in cui sono coinvolte differenti autorità competenti e relative procedure.

Dato atto che:

al fine di redigere un documento il più possibile condiviso con gli attori del territorio che hanno maturato esperienze con l'utenza straniera e con le differenti procedure di riconoscimento dei titoli, la Direzione regionale Istruzione, Formazione Lavoro ha costituito un gruppo di lavoro ad hoc, con i rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale, delle agenzie formative, dell'Agenzia Piemonte Lavoro e di associazioni a diretto contatto con l'utenza;

il gruppo di lavoro così costituito ha redatto il documento denominato "Disposizioni regionali sui titoli esteri e requisiti linguistici per l'accesso alla formazione regolamentata", che, in attuazione del sopra citato Accordo siglato il 22 marzo 2023:

fornisce indicazioni relative all'accesso ai corsi di formazione professionale regolamentati da specifiche norme e per i quali è previsto un determinato titolo quale requisito di ingresso;

si pone come strumento a disposizione degli enti accreditati del sistema regionale che erogano corsi di formazione regolamentata e per gli altri enti del territorio che, a vario titolo, entrano in contatto con l'utenza straniera, allo scopo di promuovere prassi comuni in materia e costituire un punto di riferimento rispetto ad una tematica complessa.

Ritenuto, pertanto, di:

approvare, ai sensi della legge 63/1995, le "Disposizioni regionali sui titoli esteri e requisiti linguistici per l'accesso alla formazione regolamentata", allegato B alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, in coerenza/in attuazione delle sopra citate "Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate", adottate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province

Autonome il 22 marzo 2023”;

stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a tutti i corsi di formazione regolamentata con data di avvio successiva alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Vista la l.r. 13/4/1995, n. 63;

vista la D.G.R. n. 152-3672 del 2/8/2006;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14/6/2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime

*delibera*

- di recepire le “Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate”, adottate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 22 marzo 2023”, di cui all’allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, ai sensi della legge regionale 63/1995, le “Disposizioni regionali sui titoli esteri e requisiti linguistici per l’accesso alla formazione regolamentata”, di cui all’allegato B, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione delle suddette Linee Guida;

- di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a tutti i corsi di formazione regolamentata con data di avvio successiva alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5, legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Allegato



*Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro  
Settore Standard Formativi e Orientamento permanente*

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI REGIONALI SUI TITOLI ESTERI E  
REQUISITI LINGUISTICI  
PER L'ACCESSO ALLA  
FORMAZIONE REGOLAMENTATA**

In recepimento dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
del 23 marzo 2023  
*“Linee guida delle regioni e delle province autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di  
formazione per professioni e attività regolamentate”*

## **SOMMARIO**

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

2. TITOLI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

3. TITOLI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E LAUREE

4. RICONOSCIMENTO ADEMPIMENTO OBBLIGO D'ISTRUZIONE

5. REQUISITO LINGUISTICO

## 1) PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento fornisce indicazioni relative all'accesso ai corsi di formazione professionale regolamentati da specifiche norme e per i quali è previsto un determinato titolo quale requisito di ingresso. In particolare sono illustrate le disposizioni per l'accesso ai citati corsi per i cittadini di Paesi europei e di Paesi terzi in possesso di titoli esteri che intendano frequentare corsi di formazione regolamentata la cui erogazione è di competenza della Regione Piemonte nonché i requisiti linguistici richiesti.

Contestualmente il documento si pone come strumento a disposizione degli enti accreditati del sistema regionale che erogano corsi di formazione regolamentata e per gli altri enti del territorio che, a vario titolo, entrano in contatto con l'utenza straniera, allo scopo di promuovere prassi comuni in materia e costituire un punto di riferimento rispetto ad una tematica complessa.

Queste disposizioni prendono le mosse dall'Accordo siglato il 22 marzo 2023 che ha individuato le "Linee guida delle regioni e delle province autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate", frutto del comune intento nazionale di concordare prassi condivise in tutto il territorio nazionale nell'esigenza di semplificare una materia complessa e articolata, la cui applicazione è stata messa a dura prova dai recenti eventi internazionali, quali la pandemia da Covid-19 e il conflitto in Ucraina.

Al fine di rendere la massima chiarezza riguardo all'ambito di applicazione delle presenti indicazioni, si evidenzia che le disposizioni previste in questo documento **NON si applicano ai corsi di formazione NON regolamentati.**

Per questi corsi restano valide le consuete indicazioni previste dagli standard di progettazione dei percorsi formativi e pertanto se il candidato non è in possesso del titolo, è possibile accertare il possesso delle competenze previste, somministrando delle prove di accertamento dei requisiti in ingresso dello stesso livello richiesto per l'accesso al percorso formativo.

La prima parte del documento si dedica alle differenti opzioni disponibili per l'accesso al corso di formazione regolamentata, secondo la tipologia di titolo richiesto quale requisito di accesso e la provenienza del candidato al corso.

La seconda parte è dedicata ai requisiti linguistici che pure sono oggetto del citato accordo.

## 2) TITOLI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO ( TERZA MEDIA)

### 2.1. CITTADINI COMUNITARI E ASSIMILATI

I cittadini comunitari che devono accedere ad un corso di formazione regolamentata il cui requisito di accesso è il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex terza media) si individuano due opzioni da percorrere.

#### → 1° opzione: Equipollenza del titolo

La richiesta di equipollenza del titolo di istruzione secondaria di primo grado può essere effettuata se il cittadino è in possesso di un titolo pari o superiore alla terza media.

Possono presentare richiesta di equipollenza:

- Cittadini di Stati Membri dell'Unione Europea;
- Cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ( Norvegia- Islanda- Lichtenstein- San Marino);
- Cittadini della Confederazione Elvetica (Svizzera);
- Titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria<sup>1</sup>

La richiesta va inoltrata all'Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di residenza.

#### → 2° opzione: Dichiarazione di valore

In caso non sia possibile, agevole o comunque sia eccessivamente oneroso in termini di tempo o costi, accedere all'equipollenza, è possibile accedere al corso di formazione esibendo la Dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo.

La dichiarazione di valore attesta la natura dei titoli posseduti e il loro livello, ed è redatta in lingua italiana.

---

<sup>1</sup> L'istituto della **protezione internazionale** è stato introdotto nella normativa europea dalla Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia con Decreto legislativo 251 del 19 novembre 2007 ("decreto qualifiche"), e successivamente modificata nel 2011 dalla Direttiva 2011/95/UE, trasposta in Italia con il Decreto legislativo 18 del 21 febbraio 2014. La protezione internazionale comprende lo status di **rifugiato** e la **protezione sussidiaria**. Lo status di rifugiato viene riconosciuto ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 come colui che *"temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra"*. La protezione sussidiaria viene definita dalla stessa Direttiva 2011/95/UE. È ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo o apolide che *non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese*.

## 2.2. CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Per i cittadini extra comunitari che non rientrano nelle casistiche di eccezione di cui sopra, sono percorribili due strade.

### → 1° opzione: Dichiarazione di valore

La Dichiarazione è rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo. E' ammessa la dichiarazione per il titolo richiesto o per un titolo superiore ad esso.

### → 2° opzione: percorso presso i CPIA per l'acquisizione della terza media italiana

In assenza di documentazione riguardante il titolo di studio, sono altresì ammesse le certificazioni rilasciate dai CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) al termine della frequenza dei percorsi di primo livello primo periodo (corrispondente al titolo di scuola secondaria di primo grado ovvero di ex licenza media).

**Esclusivamente per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria, è prevista una terza possibilità.**

### → 3° opzione (limitata ad alcuni soggetti): titolo con traduzione asseverata

Esclusivamente per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 251/2007, in luogo della dichiarazione di valore, è consentito presentare la traduzione asseverata del titolo di studio, rilasciata da un pubblico ufficiale presso il paese di origine o da un professionista abilitato in Italia.

Questa opzione è estesa ai cittadini ucraini titolari di protezione temporanea<sup>2</sup> in virtù della Raccomandazione (UE) 2022/554 della Commissione del 5 aprile 2022<sup>3</sup> relativa al *riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina*.

---

<sup>2</sup> La **protezione temporanea** è una forma eccezionale di protezione che garantisce immediata tutela alle persone in fuga dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 ed è disciplinata in Italia dal DPCM del 28 marzo 2022. E' rilasciato dalle questure un permesso di soggiorno valido 1 anno, prorogabile, che consente l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale e l'accesso al lavoro, allo studio e alle misure assistenziali e di accoglienza. Con il DL del 2 marzo 2023 i permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina conservano la loro validita' fino al 31 dicembre 2023, salvo revoca nel caso dovesse venir meno prima lo stato di emergenza in Ucraina.

<sup>3</sup> Si riportano alcuni passaggi: (7) "agevolare il riconoscimento delle qualifiche acquisite nei paesi terzi e aumentarne la comparabilità con le qualifiche dell'UE è fondamentale per un'inclusione più rapida e più equa dei rifugiati e dei migranti nel mercato del lavoro. [...] Il piano d'azione incoraggia gli Stati membri ad attuare procedure rapide, eque, trasparenti e a prezzi accessibili per il riconoscimento delle qualifiche straniere". (19) "**Le persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina** potrebbero essere state costrette a lasciare il paese senza la documentazione originale delle qualifiche. L'articolo VII della Convenzione di Lisbona obbliga le parti ad adottare tutte le **misure possibili e ragionevoli** [...] per elaborare modalità alternative di valutazione delle qualifiche dei rifugiati nelle situazioni in cui tali qualifiche non possano essere provate da documenti che le certifichino".

### 3) TITOLI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E LAUREE

I **cittadini europei o extraeuropei** che intendono accedere a corsi regionali di formazione regolamentata per cui è previsto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titoli superiori ad esso, hanno due opzioni percorribili.

#### **1° opzione: Attestato di comparabilità e Attestato di verifica, rilasciati dal C.I.M.E.A. (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche)**

È un servizio che il C.I.M.E.A. offre a tutti i possessori di qualifiche estere di istruzione superiore al fine di una loro valutazione in Italia. Il servizio risponde all'esigenza di rendere sempre più comprensibili e riconoscibili le qualifiche estere all'interno del panorama italiano, in particolare per le immatricolazioni di cittadini stranieri nei corsi universitari.

Ai sensi dell'Accordo del 23 marzo 2023, l'attestato di comparabilità è il documento che consente in via prioritaria l'accesso ai corsi regionali di formazione regolamentata che prevedono quale requisito di accesso il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo superiore ad esso.

#### **2° opzione: Dichiarazione di valore**

In assenza dell'Attestato di comparabilità, è accettata la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo. La Dichiarazione è ammessa in relazione al titolo richiesto per l'accesso al corso o per il titolo superiore.

**Esclusivamente per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria, sono percorribili altre 2 strade.**

#### **→ 3° opzione (limitata ad alcuni soggetti): titolo con traduzione asseverata**

Esclusivamente per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 251/2007, in luogo della dichiarazione di valore, è consentito presentare la traduzione asseverata del titolo di studio, rilasciata da un pubblico ufficiale presso il paese di origine o da un professionista abilitato in Italia.

Questa opzione è estesa, fino a nuove disposizioni in materia, anche ai cittadini ucraini titolari di protezione temporanea<sup>4</sup> in virtù della Raccomandazione (UE) 2022/554 della Commissione del 5 aprile 2022 relativa al *riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina*.

---

<sup>4</sup> Vedi note numero 2 e 3.

**→ 4° opzione: EQPR (European Qualification Passport for Refugees – Passaporto europeo delle qualifiche per i Rifugiati) o altri strumenti – in divenire**

**Per i casi di assenza di documentazione a supporto**, è allo studio un approfondimento sulla possibilità di utilizzare ulteriori strumenti specifici per i rifugiati e titolari di status di protezione sussidiaria, riconosciuti da istituzioni europee quali ad esempio l'EQPR (Passaporto Europeo delle Qualifiche per i Rifugiati).

#### **4) RICONOSCIMENTO ADEMPIMENTO OBBLIGO D'ISTRUZIONE**

Per alcuni corsi di formazione professionale regolamentata è richiesto quale requisito di accesso l'adempimento dell'obbligo di istruzione ( ad esempio, per I corsi di formazione professionale per Assistente di Studio Odontiatrico – ASO).

Per questi casi, ai fini dell'accertamento del requisito, è necessario rivolgersi in prima istanza all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di residenza.

#### **5)REQUISITO LINGUISTICO**

Il requisito riguarda la conoscenza, orale e scritta, della lingua italiana, almeno a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Il possesso del requisito può essere dimostrato, alternativamente:

- da un'attestazione rilasciata dall'ente di formazione che organizza il corso, previo superamento documentato di apposite prove;

OPPURE

- dalla certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

**23/39/CR08/C17**

## **LINEE GUIDA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME RELATIVE AI REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE PER PROFESSIONI E ATTIVITÀ REGOLAMENTATE**

### **Premessa**

Le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso l'esigenza di definire regole uniformi, da adottare in tutti i territori, per la disciplina dei requisiti di accesso a corsi di formazione obbligatori per l'esercizio di professioni o attività economiche o professionali, da parte di persone che hanno acquisito il titolo di studio all'estero e che devono dimostrare il livello previsto di conoscenza della lingua italiana.

Tali requisiti rappresentano le condizioni necessarie per l'accesso a qualsivoglia corso di formazione obbligatorio per il rilascio di una qualifica abilitante ad una attività professionale regolamentata.

### **Oggetto e ambito di applicazione**

I requisiti di accesso oggetto delle linee guida sono:

- Titoli di studio
- Competenze linguistiche (italiano)

Le linee guida definiscono le condizioni e le modalità minime attraverso cui è possibile dimostrare il possesso dei requisiti di conoscenza/competenza e linguistici richiesti per la frequenza di un corso di formazione obbligatorio.

Sono fatti salvi eventuali diversi requisiti di accesso previsti da Accordi sottoscritti in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o da Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Su base volontaria, le Regioni e le Province Autonome possono assumere le stesse Linee guida a riferimento per la disciplina dei requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale non obbligatori.

### **Requisito concernente titoli di studio acquisiti all'estero**

In caso di possesso di titoli di studio equivalenti ai diplomi di scuola secondaria di secondo grado o ai diplomi di laurea italiani, è possibile presentare l'attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA.

Negli altri casi, o in assenza dell'attestato di comparabilità, è necessario presentare la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo. La dichiarazione di valore attesta la natura dei titoli posseduti e il loro livello, ed è redatta in lingua italiana.

Per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 251/2007, in luogo della dichiarazione di valore, è consentito presentare la traduzione asseverata del titolo di studio, rilasciata da un pubblico ufficiale presso il paese di origine o da un professionista abilitato in Italia.

Per i casi di assenza di documentazione a supporto, è allo studio un approfondimento sulla possibilità di utilizzare ulteriori strumenti specifici per i rifugiati e titolari di status di protezione sussidiaria, riconosciuti da istituzioni europee quali ad esempio l'EQPR (Passaporto Europeo delle Qualifiche per i Rifugiati).

In assenza di documentazione riguardante il titolo di studio, sono altresì ammesse le certificazioni rilasciate dai CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) al termine della frequenza dei percorsi di primo livello primo periodo (corrispondente al titolo di scuola secondaria di primo grado ovvero di ex licenza media).

### **Requisito linguistico**

Il requisito riguarda la conoscenza, orale e scritta, della lingua italiana, almeno a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e in Provincia Autonoma di Bolzano, per l'accesso a corsi di formazione obbligatori per l'esercizio di professioni o attività economiche o professionali, da parte di persone che hanno acquisito il titolo di studio all'estero, il requisito concernente la conoscenza della lingua è riferito alla lingua, rispettivamente italiana o francese e italiana o tedesca, in cui viene svolto il corso di formazione.

Il possesso del requisito può essere dimostrato, alternativamente:

- Da un'attestazione rilasciata dall'ente di formazione che organizza il corso, previo superamento documentato di apposite prove;

- Dalla certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.

### **Disposizioni finali**

Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data di approvazione dell'Accordo e non si applicano ai corsi già avviati o ai corsi da avviare per i quali siano state già acquisite le iscrizioni degli utenti.

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida.

Roma, 22 marzo 2023